

D.G. Sanità

D.d.u.o. 16 marzo 2011 - n. 2446

Profilassi del carbonchio ematico. Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi in alcuni comuni della provincia di Brescia - Rettifica Allegato A del d.d.s. n. 3138/2009

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Richiamato il d.d.s. n. 3138 del 1 aprile 2009 «Profilassi del carbonchio ematico. Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in alcuni Comuni della Provincia di Brescia»;

Visto il d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 in particolare l'art. 114;

Vista la nota prot. n.7091 del 4 marzo 2011 trasmessa al Ministero della Salute - direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario, con la quale è stata comunicata la necessità, a scopi profilattici, di sottoporre ad interventi vaccinali anticarbonchiosi gli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio della regione Lombardia;

Acquisiti i pareri dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della Lombardia in merito alla necessità di effettuare la profilassi anticarbonchiosa in relazione alla situazione epidemiologica territoriale;

Considerato che solo in alcune zone del territorio della provincia di Brescia perdura il rischio di ricomparsa dell'infezione carbonchiosa;

Considerato inoltre che tali zone sono diverse rispetto a quelle identificate nell'allegato A del d.d.s. n. 3138/2009;

Ritenuto di dover rettificare l'allegato A del d.d.s. 3138/2009 in articolare l'elenco delle zone soggette a profilassi obbligatoria contro il carbonchio ematico e quindi di approvare il nuovo elenco dei Comuni;

Ritenuto di rendere obbligatoria la profilassi vaccinale contro carbonchio ematico nelle specie animali recettive allevate nei comuni della provincia di Brescia di cui allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito web della d.g. Sanità;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di rettificare, per i motivi sopra esposti, l'allegato A del d.d.s. n. 3138 del 1 aprile 2009 «Profilassi del carbonchio ematico. Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in alcuni Comuni della Provincia di Brescia» e approvare l'elenco dei Comuni di cui all'allegato A;

2. di rendere obbligatoria la profilassi vaccinale contro il carbonchio ematico nelle specie animali recettive allevate nei Comuni della provincia di Brescia di cui allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di incaricare i Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, i Medici Veterinari Ufficiali e gli Agenti tutti della Forza Pubblica di dare applicazione alle disposizioni del presente decreto;

4. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L. e sul sito Web della d.g. Sanità;

Il dirigente
Piero Frazzi

— • —

Base Dati Sanitaria
 VDA Not

ELENCO DEI COMUNI DOVE E' OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA**AZIENDA SANITARIA LOCALE VALLE CAMONICA SEBINO:**

Comune di Bienno: (malghe: Arcina, Valdaione)

Comune di Civate Camuno: (malghe: Malghe Prato, Varicla, Spondone, Cavallaro, Lavena, Rondenino)

Comune di Prestine: (malga: Campolaro)

Comune di Malegno: (malga: Vanga)

Comune di Breno: (malghe: Bazena, Bazenina, Cadino)

Comune di Pisogne: (malghe: Fontanasesa, Foppella).

DISPOSIZIONI:

- Tutti i bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini presenti nei territori di cui sopra dovranno essere sottoposti a profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico.
- I bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini introdotti nei territori di cui al punto precedente, se non sottoposti a trattamento immunizzante anticarbonchioso nei sei mesi precedenti, dovranno essere vaccinati entro il decimo giorno dall'arrivo.
- Gli animali vaccinati, laddove possibile, potranno essere trasferiti dai ricoveri, ove si trovano, solo dopo un periodo di quindici giorni dalla vaccinazione, periodo ritenuto necessario per ottenere un'efficace protezione immunizzante.
- Gli interventi di profilassi immunizzante saranno eseguiti dai Veterinari Ufficiali competenti per territorio o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali.
- I Veterinari dovranno comunicare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali gli interventi immunizzanti effettuati mediante il Mod. 12 "Denuncia di trattamenti immunizzanti/inoculazioni diagnostiche", in duplice copia, come previsto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Le Aziende Sanitarie Locali interessate dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino.